



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 865

DEL 2 ottobre 2018

OGGETTO: Istanza congiunta di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da Crotonscavi Costruzioni Generali S.p.a. e Comune di Casale Monferrato – Centrale Unica di Committenza – Procedura aperta per l'aggiudicazione dei lavori di bonifica - messa in sicurezza dell'Area ex Piemontese - Area B - SIN di Casale Monferrato - Importo a base d'asta: euro 2.951.469,81 - S.A. Comune di Casale Monferrato (AL)

PREC 178/18/L

Il Consiglio

Considerato in fatto

Con istanza congiunta di parere prot. n. 73685 del 5 settembre 2018, Crotonscavi Costruzioni Generali S.p.a., mandataria di un RTP costituendo con Nice di Pontoriero Bianca Rosa, e la S.A. Comune di Casale Monferrato rappresentano che il bando in oggetto richiedeva, ai fini della partecipazione, il possesso dell'attestazione SOA nella categoria prevalente OG12 classifica III-bis per un importo delle lavorazioni pari a euro 1.673.758,11, e nella categoria OG3 classifica III o superiore per un importo delle lavorazioni pari a euro 1.277.711,70. Inoltre era richiesto, in relazione alla categoria OG12, il possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 10B classe C.

L'operatore economico istante veniva escluso dalla gara in quanto la S.A. rilevava che la mandataria Crotonscavi, la quale intendeva assumere la quota di lavori del 51% nella categoria OG12, per un importo quindi di euro 853.616,63, possedeva tuttavia un'iscrizione all'Albo insufficiente (categoria 10B E - fino a 200.000 euro).

In relazione a tale contestazione, la ditta istante ritiene che nel caso di specie non potesse pretendersi una netta corrispondenza fra l'importo di iscrizione SOA nella categoria OG12 e la classe di iscrizione 10B dell'Albo, trattandosi in realtà di prestazioni non del tutto coincidenti, in quanto il capitolo "Esecuzione di Bonifica" del computo metrico estimativo ricomprendeva lavori di bonifica ma anche servizi di movimentazione carico e trasporto in discarica, rientranti in realtà nella categoria 5 classe D dell'Albo, e di cui l'istante dichiara di possedere la classe C.

Sul punto, la S.A. osserva tuttavia che il citato capitolo del computo metrico estimativo non riguardava una mera operazione di movimentazione e trasporto, ma richiedeva l'esecuzione di



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

lavorazioni di movimentazione mediante autogru con ausilio di operatori a terra all'interno del cantiere. Essa ritiene pertanto che sia consentito alle imprese riunite procedere al cumulo delle classi di iscrizione all'Albo, purchè in funzione dell'importo dei lavori che ciascuna impresa deve eseguire.

In subordine la S.A. riferisce che la mandante Nice stipulava un contratto di avvalimento e che il seggio di gara rilevava che la natura delle risorse messe a disposizione non era congrua con l'oggetto del requisito "prestatato". Tale rilievo non era tuttavia evidenziato quale autonoma causa di esclusione.

Pertanto, con la presente istanza di parere le parti chiedono congiuntamente all'Autorità se nell'ambito di un RTI il cumulo delle classi di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali possa legittimare l'assunzione di lavori, da parte di un componente del raggruppamento, di importo superiore alla classe di iscrizione posseduta oppure debba sussistere una precisa corrispondenza fra la quota di lavori assunta e la classe di iscrizione all'Albo posseduta.

Ritenuto in diritto

La questione oggetto dell'istanza di parere riguarda la legittimità dell'esclusione disposta dalla S.A. nei confronti del RTI istante, a motivo della mancata corrispondenza fra la quota di lavori assunta dalla mandataria, con riferimento alla categoria prevalente OG12, e la classe di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali posseduta.

In proposito, occorre richiamare la delibera n. 498 del 10 maggio 2017 (AG 12/2017/AP), citata anche nella memoria della S.A., laddove è evidenziato che "l'iscrizione al predetto Albo costituisce un requisito di natura soggettiva, [...] afferente all'idoneità professionale dei concorrenti. [...] la prescrizione relativa all'obbligo di iscrizione nell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, attenendo a un requisito di ordine professionale, tecnico-qualitativo, di natura soggettiva, si rivolge a tutte le imprese associate. [...] Come emerge dalla disciplina di riferimento (art. 212 d.lgs. 152/2006 e d.m. 140/2010), si tratta di un'iscrizione basata, oltre che su requisiti di moralità (art. 10 d.m.), anche su requisiti di idoneità tecnica e finanziaria (art.11 d.m.)". Per la specifica categoria 10, la disciplina richiede una serie di garanzie economiche e di professionalità, giustificate dalla pericolosità di tale tipo di attività. La delibera 498/2017 prosegue nel senso che "in ossequio alle caratteristiche ed alle finalità dell'istituto del RTI, pur confermando la necessità che tutti i componenti del raggruppamento debbano essere in possesso dell'iscrizione all'Albo, quale requisito di natura soggettiva, in coerenza con il predetto istituto appare consentito alle imprese associate procedere al cumulo delle "classi" di iscrizione al fine di soddisfare i requisiti di esecuzione richiesti nel bando, in ragione dell'importo dei lavori che ciascuna di esse deve eseguire all'interno della categoria OG12".



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

La categoria di lavori pubblici OG12 si riferisce a “opere e impianti di bonifica e protezione ambientale”, per svolgere i quali il bando richiede altresì, correttamente, l’iscrizione nella categoria 10 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. E’ evidente pertanto che, sebbene nell’ambito di un RTI sia consentito il cumulo delle classi di iscrizione all’Albo ai fini della dimostrazione dell’idoneità professionale, occorre poter riferire l’iscrizione posseduta alla percentuale di lavori assunta in OG12 ai fini dell’esecuzione.

Alla luce di quanto sopra esposto, appare nel caso di specie legittima l’esclusione del concorrente in possesso di iscrizione a una categoria dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali non adeguata alla percentuale di esecuzione di lavori assunta nella categoria prevalente.

In base a quanto sopra considerato,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

- appare nel caso di specie legittima l’esclusione del concorrente in possesso di iscrizione a una categoria dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali non adeguata alla percentuale di esecuzione di lavori assunta nella categoria prevalente.

il Presidente f.f,

Francesco MERLONI

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 16 ottobre 2018

Il Segretario Maria Esposito